

Messaggio

numero

6487

data

29 marzo 2011

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Concessione di un credito annuale di fr. 840'000.- per il periodo 2011-2014 alle Regioni di Protezione Civile quale contributo all'istruzione di militi, quadri e specialisti di PCi di competenza cantonale

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio si propone e motiva la concessione di un contributo annuale di fr. 840'000.- per il periodo 2011-2014 alle Regioni di Protezione Civile quale contributo all'istruzione di militi, quadri e specialisti della Protezione Civile, formazione che ai sensi dell'articolo 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 incombe al Cantone.

I. INTRODUZIONE

L'organizzazione cantonale di Protezione Civile (di seguito PCi) è strutturata in 6 enti e/o consorzi che garantiscono l'intervento in appoggio ai partner in caso di evento maggiore o su richiesta dei comuni consorziati. Le 6 Regioni di PCi garantiscono questa prontezza d'intervento in caso di catastrofe, ma operano anche nel caso di ripristino di danni dovuti ad eventi straordinari, con misure di premunizione o interventi di pubblica utilità.

I militi, specialisti e quadri di queste formazioni, per garantire un sufficiente grado di prontezza operativa, devono però essere formati e seguire corsi di aggiornamento in modo regolare e professionale.

Annualmente il reclutamento combinato esercito/protezione civile, garantisce un afflusso di giovani ventenni a favore della protezione civile, quantificabile in ca. 350-400 unità. Questo supplisce al proscioglimento dei 40enni che hanno terminato i propri obblighi di servizio nella PCi.

II. COMPETENZE

La legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC) del 04.10.2002, nell'ambito dell'istruzione designa i Cantoni quali responsabili per il disciplinamento dell'istruzione (art. 6 cpv. 1).

Il Cantone Ticino, con risoluzione del Consiglio di Stato N. 5786 in data 21 dicembre 2004 ha delegato alle 6 Regioni di PCi del Cantone i compiti operativi cantonali d'istruzione. In precedenza tali compiti erano svolti dal Cantone con proprio personale.

III. FORMAZIONE

La formazione di militi e quadri della PCi avviene conformemente alle direttive federali che impongono un numero minimo e massimo di giorni di formazione.

La formazione di base dei giovani ventenni dura in Ticino 2 settimane (che corrisponde al minimo imposto a livello federale). Al termine di questa formazione, che prepara alla gestione di situazioni reali come l'impiego in sicurezza di materiali ed attrezzature, la gestione di persone toccate da eventi e la condotta in caso di evento, il giovane diventa attivo in una regione di PCi.

Una percentuale di questi potrà poi essere chiamata a svolgere un corso di avanzamento o di specializzazione (della durata di una settimana), corsi molto importanti perché permettono di disporre di quadri e specialisti ben formati e motivati.

La formazione di base, specialistica e dei quadri si tiene, per tutto il Cantone, presso il Centro cantonale d'istruzione della PCi a Rivera. Un Pool d'istruttori, professionisti delle 6 Regioni di PCi impartisce l'istruzione, coadiuvato durante i periodi di corso da 3 dipendenti cantonali per gli aspetti logistici; questo personale è sotto la direzione di un responsabile regionale (capo Pool).

Nell'ultimo quadriennio sono stati formati annualmente (media pluriennale) il seguente numero di militi:

- istruzione di base: 410 militi per un totale di 2'050 giorni/uomo/anno
- Istruzione tecnica: 330 militi per un totale di 1'650 giorni/uomo/anno
- Istruzione per specialisti: 140 militi per un totale di 700 giorni/uomo/anno
- Istruzione quadri: 130 quadri per un totale di 650 giorni/uomo/anno

Annualmente vengono prestati (in ambito formativo) ca 5'050 giorni di servizio di PCi.

Nel quadriennio 2006-2009, le spese effettive sostenute dalle Regioni di PCi a favore del Pool d'istruzione per l'insieme delle attività formative, è stato mediamente di CHF 838'000.- all'anno.

Per il quadriennio 2011-2014, anche in base ai dati sul reclutamento e agli effettivi regionali, è previsto un numero di militi da formare paragonabile a quello del quadriennio trascorso.

IV. CONVENZIONE

Una convenzione fra Enti Regionali di PCi e Dipartimento delle istituzioni disciplina questa delega di competenze d'istruzione per il quadriennio 2011-2014. Questa convenzione è stata accettata dalla Conferenza dei Presidenti e Comandati delle regioni di PCi in data 28 ottobre 2010.

La sorveglianza sull'istruzione, regolata dall'art. 5 della convenzione, spetta a due comandanti di PCi delegati dalla Commissione consultiva cantonale (in seguito CCC), che vigilano sullo svolgimento dell'istruzione e ne controllano i risultati finali.

L'importo globale, versato dal Cantone alle regioni di PCi, ammonta a CHF **840'000.-** annui per la copertura dei costi vivi, i costi del personale impiegato dal Pool d'istruzione, così come per i costi del picchetto cantonale e delle riunioni della CCC.

V. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO

La spesa è prevista a piano finanziario della gestione corrente 2012-2015 della Sezione del militare e della protezione della popolazione alla voce contabile 362.002, CRB 180 "Contributi per corsi cantonali PCi".

VI. CONCLUSIONI

Per permettere anche nei prossimi anni una preparazione dei militi di PCi in linea con le direttive federali, è necessario garantire un formazione di qualità. Questa è un tassello fondamentale per un aiuto alla popolazione tempestivo e competente in caso di eventi straordinari, che con regolarità toccano il nostro territorio.

La storia ci insegna che anche in futuro potremmo essere confrontati con eventi straordinari che necessiteranno di risorse importanti per la gestione dell'emergenza ed il ritorno alla normalità.

Per questo motivo invitiamo il Gran Consiglio ad approvare la presente richiesta di credito.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, L. Pedrazzini

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente la concessione di un contributo finanziario per l'istruzione della protezione civile per il periodo 2011 - 2014

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto l'art. 48 cpv. 2 della legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007;
- visto il messaggio 29 marzo 2011 n. 6487 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

È concesso un credito annuale di fr. 840'000.- per il periodo 2011 – 2014 alle Regioni di protezione civile quale contributo all'istruzione; i criteri di ripartizione dell'importo sono stabiliti dal Consiglio di Stato sentiti gli organi interessati.

Articolo 2

La spesa è iscritta nel conto di gestione corrente del Dipartimento delle istituzioni, Sezione del militare e della protezione della popolazione.

Articolo 3

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2011.